

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 1

Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo

- a) Ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale ha il diritto di candidarsi a componente del consiglio direttivo.
- b) Ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale può votare in assemblea
- c) Ogni socio può conferire ad altro socio delega, nel numero massimo di tre deleghe.

ARTICOLO 2

I candidati

- a) I candidati al consiglio direttivo devono presentare la propria candidatura al CD uscente 15gg prima della data fissata per l'assemblea elettiva
- b) Il CD, 8gg prima della data fissata per l'assemblea elettiva, provvederà a esporla in bacheca presso la sede sociale.

ARTICOLO 3

Svolgimento consultazione elettorale e gli eletti

- c) Durante l'assemblea viene costituita la Commissione elettorale, composta da 3 dei soci aventi diritto di voto, che non hanno presentato la propria candidatura a consigliere e non facente parte del DC uscente
- d) Il Presidente dell'assemblea dichiarerà l'apertura delle operazioni di voto e la loro chiusura
- e) Una volta conclusasi le operazioni di voto la Commissione elettorale provvederà allo spoglio delle schede e alla determinazione della lista degli eletti in base al numero di preferenze a loro espresse
- f) Nel caso di parità di voti tra più candidati prevarrà quello più giovane d'età.

ARTICOLO 4

Rinuncia del candidato eletto

- a) Nel caso in cui un candidato eletto rinunci si procede con la sua surroga pescando il candidato posto nella prima posizione disponibile della Lista eletta. Nel caso in cui non ci siano più candidati disponibili si procederà alla cooptazione di un socio da parte del Direttivo eletto